

**ACCORDO DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA
TRA LA
DEUTSCHE FORSCHUNGSGEMEINSCHAFT,
REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA,
E IL
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE , ITALIA**

Riconoscendo la reciproca utilità di una cooperazione bilaterale, la Deutsche Forschungsgemeinschaft e il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), di seguito denominati DFG e CNR o le "Parti", hanno convenuto di siglare un accordo di cooperazione scientifica.

ARTICOLO I

La cooperazione si applica a tutti i campi riconosciuti della ricerca fondamentale, comprese le scienze umane.

ARTICOLO II

Nell'ambito delle rispettive competenze e in conformità ai relativi principi di promozione vigenti, la DFG e il CNR sostengono

- progetti di ricerca comuni condotti da ricercatori di entrambi i Paesi;
- lo scambio di ricercatori e di giovani ricercatori in possesso di dottorato in relazione a soggiorni per attività di ricerca e a partecipazioni atti alla preparazione di progetti comuni;
- soggiorni per gli scopi del contratto e la partecipazione di ricercatori a simposi bilaterali
- ulteriori progetti comuni di concerto tra le Parti.

ARTICOLO III

L'iniziativa per progetti comuni nasce in generale dai ricercatori coinvolti che sono interessati a una tale cooperazione. Se necessario, la DFG e il CNR offrono il proprio sostegno qualora si tratti di identificare partner adeguati e di creare contatti. Le domande per progetti comuni vengono presentate dai ricercatori coinvolti all'organizzazione per essi responsabile, la DFG o il CNR, per essere giudicate. Le domande devono tenere conto delle disposizioni vigenti di entrambe le Parti e vengono giudicate secondo i normali criteri. I progetti comuni che sono stati approvati dalla DFG e dal CNR vengono sostenuti in maniera complementare, ricadendo su ciascuna Parte i costi spettanti alla parte di progetto nazionale.

ARTICOLO IV

Il presente accordo sostituisce la precedente versione firmata nel novembre 1990. Esso entra in vigore con la sottoscrizione e la conferma da parte delle rispettive commissioni competenti per l'autorizzazione di entrambe le Parti e avrà validità a tempo indeterminato. Ciascuna Parte potrà risolvere l'accordo comunicandolo per iscritto entro un termine di sei mesi dalla fine di un anno solare.

Le disposizioni degli accordi possono essere modificate in qualsiasi momento previo accordo di entrambe le Parti.

Il presente accordo viene redatto e sottoscritto in lingua tedesca e italiana, le quali faranno fede in uguale misura.

Deutsche Forschungsgemeinschaft e. V.

Consiglio Nazionale delle Ricerche

Roma, li 28-9-2011

Roma, li 28/09/2011

Il Presidente

Il Presidente



Prof. Dr.-Ing. Matthias Kleiner



Prof. Francesco Profumo